# STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO BARILLARI Ó LAPOLLA Ó CAVALLERI

 $16128 - Genova - Via Corsica, 9/2 \, \text{sc.} \, B - \text{tel.} \,\, 010 \,\, 5455511 - Fax \,\, 010 \,\, 5704028$ 

E-MAIL: barillari@tpservice.it lapolla@tpservice.it cavalleri@tpservice.it

CIRCOLARE 15/2015

Genova, 27/11/2015

Oggetto: ESENZIONE CONTRIBUTIVA TRIENNALE PER NUOVE ASSUNZIONI

Si comunica che la Inps, con circolare 3 novembre 2015, n.178, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla mbito soggettivo e oggettivo di applicazione della esonero triennale previsto dalla L.

n.190/14.

Sotto l\( ambito \) soggettivo sono illustrate importanti novit\( a) operative relativamente alle P.A. e ai datori di lavoro che versano i contributi all\( a)npgi, mentre sotto l\( a)spetto oggettivo si riscontrano due filoni di approfondimento:

1. i contributi interessati allœsonero:

2. le fattispecie che consentono l\( \phi\)esonero.

Sul tema sono inoltre stati emanati il messaggio Inps n.6533/15, løinterpello n.25/15, la lettera circolare del Ministero del Lavoro n.19069/15. Anche la Legge di Stabilità interverrà in materia riproponendo per il 2016 una versione ridotta delløesonero.

Contributi interessati alløesonero

Non sono oggetto di esenzione i seguenti contributi:

• premi Inail (si veda circolare Inps n.17/15);

• Tfr devoluto al Fondo di Tesoreria (si veda circolare Inps n.17/15);

• contributo ai c.d. Fondi di solidarietà residuale ex L. n.92/12 (attualmente nella misura dello

0,33% a carico datore di lavoro) (si veda circolare Inps n.17/15);

• contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;

• il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di

lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione

continua istituiti dall@art.118, L. n.388/00 (nel contributo NASpI);

• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai

Fondi di assistenza sanitaria:

• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;

• il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03266340102

È esonerabile invece lo 0,50% ex art.3, co.15, L. n.297/82; in questo caso chiaramente il datore di lavoro non potrà recuperare detto contributo sul Tfr del dipendente.

In merito alle misure compensative (0,20% e 0,28%) esse ridurranno l\( \text{agevolazione}; \) in questo caso deve essere evidenziato che l\( \text{gesonero} \) non \( \text{è} \) fruibile secondo l\( \text{gordinario} \) criterio della c.d. nettizzazione, ma tramite il calcolo di un\( \text{aliquota} \) di esenzione che di fatto determina l\( \text{agevolazione} \) da esporre con il codice L444. Quindi il datore di lavoro dovr\( \text{à} \) esporre i dati del dipendente come se non vi fosse l\( \text{agevolazione} \) sia in merito ai contributi totali a debito sia in merito alle misure compensative (TF01, TF02, TF13, TF14) per poi recuperare l\( \text{gesenzione} \) tramite L444. Il chiarimento non \( \text{è} \) da poco, se si considera che attualmente l\( \text{dinps} \) sta recapitando delle note di rettifica dei mesi precedenti secondo tale indicazione, sanzionando eventuali conteggi errati anche laddove, di fatto, i contributi versati sono corretti, ad esempio perch\( \text{è} \) il datore di lavoro non ha utilizzato le misure compensative (es. TF01) e dall\( \text{galtra} \) parte non ha ridotto lo sgravio, quindi a saldo invariato.

#### Fattispecie che consentono l\u00e3esonero

In merito alle fattispecie che consentono l\( \precesses sonero \) l\( \precesses nero \) l

- l\( existenza\) di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all\( existenza\) nei sei mesi precedenti l\( existenza\) sunzione non consente la fruizione dell\( existenza\) contributivo;
- con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l\(\varphi\) sonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purch\(\varepsilon\) la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima;
- anche laddove il precedente rapporto di lavoro intercorso nei sei mesi precedenti l

  l

  gassunzione sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell

  gesonero;
- løincentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, nelløipotesi in cui la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti, preveda, per i casi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire l'assunzione degli stessi alle dipendenze dell'impresa subentrante, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto;
- nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art.1406 cod.civ. e di trasferimento d\( \text{\$\text{a}}\)zienda ex art.2112 cod.civ., con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio gi\( \text{\$\text{\$r}}\) riconosciuto al datore di lavoro cedente pu\( \text{\$\text{\$e}}\) essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto.

#### Zone montane e svantaggiate

In tema di cumulabilità dell'esonero triennale con le riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate, con il messaggio n.6533/15, l'Anps ha chiarito su parere del Ministero del Lavoro, che ai datori di lavoro agricolo operanti in tali territori è applicabile il solo regime ordinario di favore previsto dall'eart.9, L. n.67/88, inclusa la riduzione dei premi Inail. Saranno pertanto ricalcolati i contributi del primo trimestre 2015 affinché per i lavoratori ammessi al beneficio si applichi l'esonero per le giornate lavorate in zona ordinaria e le riduzioni contributive citate per quelle lavorate in zone montane o svantaggiate.

## Verifiche ispettive

Con lettera circolare n.19069 del 9 novembre 2015, il Ministero del Lavoro ha fornito agli ispettori ulteriori indicazioni operative per le verifiche su eventuali comportamenti elusivi volti alla indebita fruizione dell'esonero. Lanno metterà a disposizione informazioni sui datori di lavori che hanno richiesto il beneficio e sui precedenti rapporti di lavoro del personale assunto.

### Operazioni societarie

Con la risposta a interpello n.25/15, il Ministero del Lavoro si è occupato della possibilità di fruire dellæsonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dellæanno 2015 in seguito a operazioni societarie poste in essere nel 2016. In particolare il Ministero ricorda che, per quanto concerne la fattispecie della fusione per incorporazione presa ad esempio nel quesito posto, ma non solo, è applicabile lært.2112 cod.civ., ai sensi del quale õsi intende per trasferimento dæzienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di unættività economica organizzata [í ] che conserva nel trasferimento la propria identitàö, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato e che i rapporti di lavoro con il cedente proseguono con il cessionario senza soluzione di continuità e i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi. Proprio læassenza di interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo consente di sostenere che eventuali procedure di trasferimento dæzienda in seguito intervenute non mutino i requisiti che hanno legittimato allæorigine la fruizione dellæsonero e, pertanto, che chi acquisisce i contratti agevolati ha il diritto di continuare a beneficiare dellæsonero contributivo richiesto dal datore di lavoro che ha stipulato il contratto nel 2015 poi trasferito nel 2016, ma per la sola parte residua fino alla scadenza del termine legale dei 36 mesi.

SEGUE CIRCOLARE 15/2015 STUDIO BARILLARI LAPOLLA CAVALLERI

Legge di Stabilità 2016

Il disegno di legge di stabilità per il 2016, attualmente allœsame del Parlamento e quindi non ancora

disponibile in versione definitiva, ripropone per il 2016 l\u00a9esonero connesso all\u00a9assunzione a tempo

indeterminato, ma riducendone la portata sia in termini di durata (24 mesi anziché 36) sia di

consistenza (sarà parziale anziché totale, fino ad un massimo di þ 3.250,00).

Auspicando di aver esposto in maniera esaurientemente chiara la normativa riferita alloggetto della

presente rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si

rendesse necessario.

Con l\( \phi\) coccasione porgiamo i nostri pi\( \pa\) cordiali saluti.

Studio Associato Consulenti del Lavoro Ragg. BARILLARI óLAPOLLA Dott. CAVALLERI